

ADEMPIMENTO SPONTANEO PER GLI AIUTI DI STATO NON ISCRITTI NEI REGISTRI

Con il provvedimento direttoriale n. 221010 del 7 maggio 2024, l'Agenzia delle entrate ha consentito ai contribuenti, beneficiari di aiuti di Stato per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei Registri (Rna, Sian e Sipa), di adempiere in modo spontaneo. Si tratta di aiuti di Stato indicati nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi al periodo d'imposta 2020 e che non sono coerenti con la disciplina agevolativa, con conseguente rifiuto dell'iscrizione.

È opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 52, L. 234/2012 e dell'articolo 10, D.M. 115 del 31 maggio 2017, l'Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" provvedendo alla loro iscrizione nei Registri indicati in precedenza attingendo dai dati dichiarati dai contribuenti nell'apposita sezione "aiuti di Stato" delle rispettive dichiarazioni fiscali (quadro RS).

Gli aiuti in questione ("automatici" e "semi-automatici") si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall'Agenzia delle entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Contenuto della comunicazione

Con il provvedimento n. 221010 del 7 maggio scorso l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità ivi previste, le informazioni relative alla mancata registrazione dei suddetti nei registri per aver indicato, nei relativi prospetti delle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. In buona sostanza, l'Agenzia delle entrate rende disponibili tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l'anomalia rilevata.

Nelle comunicazioni inviate al contribuente sono contenute le seguenti informazioni:

- codice fiscale e denominazione (o cognome e nome) del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione (redditi, Irap o 770), relativa al periodo d'imposta 2020;
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de *minimis* indicati nelle predette dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all'iscrizione in Rna, Sian e Sipa.

La trasmissione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente avviene mediante pec. Nei casi di indirizzo pec non attivo e di mancato recapito, l'invio è effettuato per posta ordinaria.

La comunicazione e i relativi allegati sono consultabili anche all'interno del "Cassetto fiscale" nella sezione "L'Agenzia scrive" – "Comunicazioni relative all'invito alla compliance".

Modalità di regolarizzazione

Per far fronte alla comunicazione ricevuta il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.

In merito alle modalità di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria distingue 2 situazioni:

- la mancata iscrizione dell'aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto aiuti di Stato, nel qual caso il contribuente può regolarizzare la propria

posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell'avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime *de minimis* sono iscritti negli appositi Registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati;

- la mancata registrazione dell'aiuto individuale non è imputabile agli errori di compilazione del prospetto "*aiuti di Stato*" indicati in precedenza, nel qual caso il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In entrambe le ipotesi sono comunque dovute le sanzioni, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso con la conseguente riduzione delle sanzioni stesse.